

## RISCOSSIONE

---

# ***Nuove misure per garantire ai contribuenti la definizione dei debiti***

di **Caterina Bruno**

Seminario di specializzazione

**DECRETO SOSTEGNI BIS CONVERTITO IN LEGGE: GLI INTERVENTI TRIBUTARI E PER LE IMPRESE**

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

La **conversione in legge** del **D.L. 73/2021**, c.d **Decreto Sostegni bis**, avvenuta ad opera della **L. 106/2021**, pubblicata sulla **G.U. n. 176 del 24.07.2021**, ha confermato lo slittamento delle scadenze di pagamento delle **rate non versate per il 2020 ed il 2021** relative alle procedure di **definizione agevolata** dei **carichi affidati** all'agente della riscossione.

La previsione, già approvata dalla Camera **nella seduta del 14 luglio**, ha trovato conferma nel testo **definitivamente approvato** dal Senato lo scorso 22 luglio.

La **modifica dei termini** per il versamento delle rate per la **definizione agevolata** dei carichi affidati **all'agente della riscossione** riguarda le **rate non ancora corrisposte per il 2020 e per il 2021**.

Si ricorda, infatti, che le **rate in scadenza nell'anno 2019** devono essere state integralmente pagate **entro il 9 dicembre 2019**, pena la perdita dei benefici della **"Rottamazione-ter"** di cui segue le sorti anche la procedura di **"Saldo e stralcio"** introdotta dalla **L. 145/2018** per i contribuenti **in grave e comprovata difficoltà economica**.

Il legislatore ha tentato, con il susseguirsi di una serie di provvedimenti, di scongiurare il rischio di **un collasso del sistema riscossorio** che potrebbe verificarsi in ipotesi di **decadenza** dei contribuenti **dai benefici** conseguenti all'intervenuta **adesione alla Rottamazione-ter** prevista dal **D.L. 119/2018** e/o alla **procedura di Saldo e Stralcio**.

La drammatica **situazione del nazionale sistema di riscossione** era emersa in tutta la sua **gravità** nel corso di un'**audizione al Senato** dell'amministratore delegato di Equitalia che, nel **2016**, aveva diffuso i dati relativi al **carico di crediti** affidati ad Equitalia e **non riscossi negli ultimi 15 anni**.

Dalla relazione era emerso un **carico totale lordo di debiti** ammontante a circa **1.000 miliardi**. Il 20% di tale ammontare era stato **annullato** dagli stessi enti creditori, **in quanto indebitato**. Dei restanti 841 miliardi di euro, oltre un terzo risultava **difficilmente recuperabile**, in quanto riferito a **debitori falliti, deceduti o nullatenenti**. Del residuo importo oltre il 60% (314 miliardi) corrispondeva a posizioni per le quali **il recupero** mediante **l'attivazione di azioni** esecutive **era risultato vano**. Considerate, infine, le **rateizzazioni** e le ulteriori norme a favore dei contribuenti, le **posizioni effettivamente lavorabili** da parte dell'allora concessionario della riscossione si riducevano ad appena **il 5% del carico totale lordo** iniziale.

I **provvedimenti straordinari** di questi ultimi anni, finalizzati ad una **migliore razionalizzazione** del sistema di riscossione e ad un **risanamento** della platea di contribuenti **in acclarato stato di insolvenza**, proponevano di ridurre tale divario garantendo, inoltre, un notevole **risparmio di spesa pubblica** per le azioni di recupero dei crediti, prevenute **dall'adempimento spontaneo** del contribuente.

In tale ottica sono stati emanati anche i **c.d. mini stralci** per i **debiti di modesto importo**, come la norma di cui all'[articolo 4 D.L. 119/2018](#) che ha disposto **l'annullamento automatico** dei debiti fino a **mille euro** (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché riferiti alle cartelle per le quali era già intervenuta **la richiesta di definizione agevolata**.

Misura più recentemente ampliata dall'[articolo 4 D.L. 41/2021](#) c.d. "Decreto Sostegni" che ha introdotto lo "**Stralcio**" dei **debiti di importo residuo fino a 5.000 euro**, per i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**.

Ma si ricorda che già la **Legge di stabilità 2013** ([articolo 1, comma 527, L. 228/2012](#)) aveva introdotto una **sanatoria per le cartelle** di importo **non superiore a 2.000 euro** (comprensivi di quota capitale e interessi), applicabile ai **ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999**.

L'obiettivo di tali disposizioni è chiaro: **snellire il carico degli insoluti** e garantire gettito mediante **l'adempimento spontaneo** da parte del contribuente. Il Governo, infatti, per il **quinquennio 2019-2023** aveva stimato **il gettito** complessivamente **atteso** dall'introduzione della **Rottamazione ter**, relativamente ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, in **11.100 milioni di euro**.

L'**attuale pandemia** e **la situazione economica** che ne è conseguita non hanno certo favorito tali esiti ed anche **le misure emergenziali** che si susseguono si rivelano mano a mano **insufficienti**.

Lo stesso **D.L. 41/2021**, sempre all'articolo 4, comma 1, lett. b, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute negli originari **piani di Rottamazione ter** e di **Saldo e stralcio** aveva fissato **nuovi termini** entro i quali il **pagamento integrale delle rate** sarebbe risultato tempestivo e non avrebbe determinato l'inefficacia della misura agevolativa se

effettuato **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle **rate in scadenza nel 2020**, ed entro il **30 novembre 2021**, relativamente alle rate in **scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**.

La misura non si è rivelata sufficiente e così il **Decreto Sostegni bis** in sede di conversione in legge **ha riscritto le scadenze** per il **versamento delle rate** di Rottamazione ter e Saldo e stralcio relative **alle annualità 2020 e 2021** che di seguito si riportano:

	<b>Rata scadute o in scadenza in data</b>	<b>Versamento entro</b>
<b>Rate non versate Rottamazione - ter Saldo e stralcio</b>	28 febbraio 2020	2 agosto 2021
	31 marzo 2020	
	31 maggio 2020	31 agosto 2021
	31 luglio 2020	30 settembre 2021
	30 novembre 2020	2 novembre 2021
	28 febbraio 2021	30 novembre 2021
	31 marzo 2021	
	31 maggio 2021	
31 luglio 2021		